

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO III - NORME TRANSITORIE TITOLO III - NORME TRANSITORIE

Art. 252 Infermità di mente sopravvenuta all'imputato

1. Quando l'imputato si trova ricoverato per infermità di mente sopravvenuta a norma dell'articolo 88 del codice abrogato o tale infermità è accertata successivamente alla data di entrata in vigore del codice, si osservano le disposizioni previste dagli articoli [72](#) e [73](#) commi 1, 2 e 3 del codice.

2. I provvedimenti previsti dall'articolo [73](#) commi 1, 2 e 3 del codice sono adottati senza ritardo dal giudice anche di ufficio.